

**OTIZIARIO**



**INDUSTRIALE**

**RAMENTA • UTENSILERIA • GIARDINAGGIO • COLORI • FAI DA TE**



**ACRIMO**



Professione detective

## Il ruolo dell'investigatore privato oggi

L'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale ha suscitato un notevole interesse per la figura dell'Investigatore privato in Italia. Sono diffusi al riguardo i modelli comuni di detective offerti da vivaci e colorati telefilms o da avvincenti suspense romanzesche che contribuiscono ad alimentare l'immagine stereotipata dell'investigatore, sempre intento a effettuare pedinamenti o a utilizzare sofisticatissime apparecchiature elettroniche.

Per conoscere il reale ruolo dell'investigatore abbiamo intervistato Laura Giuliani, titolare dell'Agenzia «Giuliani Investigazione» avente sede a Cologno Monzese (Milano), che da anni opera nel settore, la quale immediatamente chiarisce: *«Mi rendo conto che la comune immagine della nostra professione è formata soltanto dalle figure maggiormente disponibili al pubblico, mi riferisco a quelle trasmesse in televisione, al cinema o le mitiche figure della letteratura gialla; mi sembra pertanto inutile sottolineare che la realtà è molto diversa, e soprattutto quella italiana».*

### Quali norme regolamentano la professione?

Nel nostro ordinamento giuridico l'investigatore privato non ha una qualifica ufficiale specifica. La professione è regolata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato nel 1931 ed è menzionata in diverse parti dell'ordinamento, come nel nuovo Codice di Procedura Penale, entrato in vigore nel 1989 e il Codice Penale. Per quanto riguarda gli altri settori delle disposizioni di legge, tutte interessano indirettamente la nostra professione, come per esempio il Codice Civile per quanto riguarda l'accordo intercorrente tra l'investigatore e il Cliente.

Il termine di investigatore privato ha trovato formale riconoscimento giuridico nel nuovo CPP appunto,

con riguardo all'art. 222 delle disposizioni di coordinamento del Codice, il quale prevede che venga emanata per la nostra professione una nuova disciplina giuridica, e, nel frattempo, autorizza gli investigatori, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia nella quale si opera, a svolgere le attività previste dalle disposizioni di attuazione del CPP che consistono nello svolgere investigazioni per cercare di individuare elementi di prova a favore dell'imputato in un processo penale, su incarico del suo difensore, e di conferire con le persone che possono dare informazioni.

Si tratta in sostanza di un riconoscimento formale della professione di investigatore, della quale l'ordinamento era privo in precedenza. Nel processo penale l'avvocato difensore può incaricare l'investigatore privato autorizzato a indagare per procurare le prove da esibire in tribunale in difesa del proprio assistito; lo scopo di detta disposizione è quello di equiparare il diritto alla difesa con i mezzi a disposizione della pubblica accusa, costituiti dalle forze dell'ordine.

Il testo Unico delle Leggi di P. S. regola la prassi da seguire per esercitare questa professione e impone alcuni obblighi a carico dell'investigatore, in particolare gli artt. 133 e segg. e 249 e segg. del relativo regolamento, stabiliscono che per svolgere questa professione è necessaria l'autorizzazione che viene rilasciata dal Prefetto. Il richiedente deve presentare domanda specificando le operazioni che intende svolgere, le tariffe eventualmente applicate e deve allegare una documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecnico-investigative, oltre ad altre formalità.

### Come si acquisiscono queste capacità tecniche?

Non esistono scuole di investigazione in Italia che abilitino alla professione. In alcuni paesi esteri

esistono corsi universitari, come per esempio in Spagna, al termine dei quali, superati gli esami di stato, si è abilitati a svolgere questo lavoro. Da noi nessun corso è previsto, pertanto il mestiere si acquisisce esclusivamente sul campo, cioè operando nei diversi settori investigativi per molti anni. Aggiungo inoltre che è necessario a mio avviso integrare l'esperienza con lo studio delle materie giuridiche, economiche e delle lingue straniere, nonché avere nozioni di psicologia e criminologia.

### Che tipo di indagini svolge un investigatore?

Devo anzitutto specificare che non è più possibile parlare nella situazione attuale, di indagini svolte da «un investigatore». Infatti, nonostante l'autorizzazione sia riferita alla persona fisica, oggi il professionista si avvale di una organizzazione di mezzi e persone collaudata da anni di esperienza, della quale è responsabile sotto ogni aspetto. Si tratta di una rete informativa capillare e affidabile che permette di rispondere in modo sempre più completo e aggiornato alle esigenze dei privati.

La gamma di servizi offerti dalle agenzie investigative non solo è molto vasta, ma è in continua evoluzione, in quanto è necessario adeguare la propria organizzazione alle nuove esigenze della clientela. Per fare un esempio, le investigazioni inerenti alla cosiddetta «infedeltà coniugale», rappresentavano negli anni '50 e '60 il fulcro della maggior parte delle agenzie, che svolgevano per circa il 60/70% del totale delle indagini, lavori di questo tipo. Dal 1975, anno di entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia nel nostro ordinamento giuridico, questo tipo di indagini è incominciato a diminuire, fino a rappresentare attualmente circa il 10/20% del totale degli incarichi. Si è verificata questa diminuzione sia per le

(segue)



nuove disposizioni, che non considerano più l'adulterio quale presupposto sufficiente per ottenere la separazione dal coniuge, sia per un più generale cambiamento dei costumi sociali.

I settori nei quali opera una dinamica agenzia di investigazioni sono principalmente tre: anzitutto i servizi offerti ai privati, che riguardano la sorveglianza a persone e/o beni; il rintraccio di persone; il controllo delle persone, soprattutto se minori di età, al fine di prevenire il loro ingresso nel mondo della droga, prostituzione, delinquenza in generale; indagini pre-post matrimoniali; la tutela della privacy; ecc. In secondo luogo è da citare il settore rivolto alle aziende, che è in continua espansione e che concerne le informazioni commerciali, lo spionaggio industriale, la contraffazione di marchi, brevetti o prodotti, la concorrenza sleale o illecita, le infedeltà dei soci dei collaboratori o dei dipendenti (in questo caso limitatamente a quanto previsto dallo Statuto del Lavoratori - L. nr. 300 del 1970), indagini per recupero dei crediti o di refurtiva, indagini pre-assunzione e formazione del personale, ecc. Un terzo settore molto importante riguarda la sicurezza, sia in riferimento ai privati che alle aziende, comprendente le bonifiche per la rilevazione di intercettazioni telefoniche, ambientali o personali; impiantistica contro incendi, furti, intrusioni; tutela del know-how; prevenzione della fuga di notizie, programmi o strategie aziendali; ecc.

### **È legale l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche?**

È necessario distinguere la funzione di ogni apparecchiatura per stabilirne la liceità. Esistono sul mercato svariati articoli, prodotti sia industrialmente che artigianalmente, idonei all'intercettazione, sia telefonica che ambientale o su onde, oppure alla ripresa di immagini fotografiche o filmate. Mi riferisco a micro-telecamere e sistemi di ripresa audio-video dalle dimensioni pari a una caramella, o an-

cora micro-trasmittitori costruiti su frequenze particolari, che occupano uno spazio pari a cm. 2x3. Un'altra serie di apparecchiature viene utilizzata per individuare la presenza dei prodotti dei quali ho parlato prima, e localizzarne la posizione. Sono strumenti di bonifica, la cui funzione permette di accertare se sono state introdotte da terzi delle microspie in un ambiente, su una persona, lungo la linea del proprio telefono ecc.

Appare evidente che, mentre è legale l'utilizzatore di questo secondo tipo di apparecchiature, non sempre lo stesso si può dire delle prime. A questo proposito vorrei ricordare che la materia è regolamentata anche giuridicamente, in via generale dalle norme di tutela della privacy e specificatamente da alcuni articoli del Codice Penale.

L'art. 615 e segg. del CP, citando espressamente la nostra categoria, vietano categoricamente di intercettare conversazioni telefoniche o telegrafiche o su onde guidate e di installare apparecchiature a tale scopo. In base poi alla Legge nr. 98 del 1974 è vietata anche la sola detenzione, ancorché inattiva e la commercializzazione di detti apparecchi. Ne consegue che questa attività è illecita e pertanto riservata alle forze dell'ordine.

L'art. 615 bis dello stesso codice vieta di procurarsi indebitamente mediante strumenti di ripresa, notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nella privata dimora. In altre parole è vietato fotografare, filmare o registrare quanto avviene in luogo privato, senza consenso dell'avente diritto. La violazione di queste disposizioni, se effettuata da un investigatore, è perseguibile d'ufficio. Ricordo infine che non costituisce reato l'utilizzazione di apparecchi per la localizzazione elettronica (bip-bip) per il controllo degli spostamenti, ad esempio di veicoli o persone.

### **Molti sostengono che il pedinamento sia fortemente limitativo della libertà individuale...**

Infatti credo siano in molti a non conoscere la materia. Chiarisco

immediatamente che il pedinamento non è l'unico strumento a disposizione dell'investigatore per accertare determinati fatti. Si tratta inoltre di un mezzo che, come tutti gli altri, presuppone uno specifico incarico scritto affidato da un cliente che abbia un interesse reale e legittimo. Secondo poi una diffusa diceria, il pedinamento di una persona sarebbe vietato, in quanto integra il reato della molestia. In effetti l'art. 660 del Codice Penale vigente, punisce chi reca disturbo o molestia ad altri «per petulanza o biasimevole motivo».

Quindi, escluso il biasimevole motivo, dato che l'investigatore svolge una professione autorizzata, è vietato solo se agisce con petulanza. Nella fattispecie la petulanza si manifesta con un pedinamento effettuato «con il fiato sul collo» del pedinato. Ma, mi sia consentito, un investigatore che agisce in questo modo deve cambiare mestiere. Concludendo, il pedinamento costituisce attività lecita se attuato con discrezione. Questa interpretazione è confortata dalla giurisprudenza in teoria, che in numerose sentenze ha confermato la liceità del pedinamento fino a quando non giunge alla persecuzione.

Oltre a queste disquisizioni giuridiche e pratiche, mi pare ovvio che il compito dell'investigatore non si limita a fornire determinate informazioni, ma si estende al reperirle con riservatezza, altrimenti, se conosciute da terzi, o ancor peggio dall'indagato, si privano del loro valore.

Vorrei ancora aggiungere che il pedinamento rimane di fondamentale importanza nel determinare con precisione i fatti, soprattutto nel caso di eventuali contenziosi giudiziari. Per esempio, non è sufficiente stabilire che un dipendente svolge nei periodi di malattia un secondo lavoro, magari concorrente all'ufficiale, è necessario a mio avviso stabilirne la costanza, i tempi, le date, gli orari, i luoghi, ecc.

Soltanto una organizzazione affidabile e che si avvale di personale specializzato può fornire un servizio completo ed efficace.

**Laura Giuliani**